

Tribunale di Trieste

Ordine degli Avvocati di Trieste

Il giorno 18 maggio 2015, nella sala n. 264 antistante lo studio del presidente del Tribunale di Trieste, sono convenuti il dott. Matteo Giovanni Trotta, Presidente del Tribunale di Trieste, e l'avv. Mariapia Maier, Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste.

I predetti, nelle loro rispettive qualità,

preso atto delle difficoltà più volte incontrate nella pratica di individuare in modo omogeneo ciò che nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio e, in generale, di affidamento dei figli, è inquadrabile quale "spesa straordinaria";

rilevato che tale difficoltà, proprio per la genericità del concetto di "spesa straordinaria", è fonte di ulteriore contenzioso;

che appare quindi utile se non necessaria l'individuazione "a priori" e per quanto possibile di ciò che deve intendersi come esborso ricompreso nell'ordinario assegno di mantenimento mensile e di ciò che invece da quello esula;

un tanto premesso, sentito il parere dei Signori Magistrati componenti la Sezione Civile del Tribunale, e gli Avvocati del Foro di Trieste per il tramite del Consiglio dell'Ordine, sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA SULLE SPESE STRAORDINARIE

Si conviene che nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio e, in generale, di affidamento dei figli:


L'assegno mensile da porsi a carico del genitore non convivente con i figli, va corrisposto per tutti i dodici mesi dell'anno a titolo di concorso al loro mantenimento ed è inteso a sopperire pro-quota alle loro esigenze primarie e cioè vitto (comprensivo del costo della mensa scolastica), vestiario e piccole spese ordinarie.

L'assegno per il nucleo familiare (c.d. "assegni familiari") verrà di regola attribuito al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.

Le spese straordinarie necessarie per la prole devono essere ripartite al 50% ciascuno, salvo diverso accordo tra i genitori stessi, o salvo diverso provvedimento giudiziario.

1. Le spese straordinarie escluse dall'assegno mensile, da rimborsarsi al genitore che le ha sostenute, senza necessità di preventivo accordo, sono le seguenti:

1a) Spese medico specialistiche, prescritte dal medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, oculistiche, protesiche e terapeutiche, nonché



odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento; in dette spese vanno compresi tutti i ticket di tutte le prestazioni sanitarie e dei farmaci.


1b) Spese scolastiche, ossia rette, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica di tutti i gradi compresa l'università pubblica, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico richiesto dagli insegnanti, gite ed attività scolastiche che comportino un costo massimo complessivo di € 100,00 ciascuna.

1c) Spese per attività sportive, artistiche (ad esempio musica o danza), scoutistiche, comprensive dei costi per le relative iscrizioni, attrezzature, spese accessorie, oneri di trasferta, ritiri estivi e tornei di categoria. Tali spese si riferiscono alla frequentazione di un'unica attività sportiva, o ricreativa, o artistica per figlio e sono dovute senza preventivo accordo nel limite annuo di € 400,00 a carico di ciascun genitore. La frequentazione di più di un'attività ricreativa-sportiva è, invece, subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio.

1d) Spese relative a centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa della scuola e/o della associazione sportiva frequentate dal figlio durante l'anno, delle locali parrocchie e/o degli enti analoghi (colonie o luoghi assimilati) con limite di € 100,00 a carico di ciascun genitore.

2. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, che dovrà essere corredata da idonea documentazione in copia.
3. Qualora la spesa straordinaria sia superiore a € 100,00, il genitore che ne anticipa l'importo, anche se rimborsabile senza preventivo accordo, dovrà comunicare trimestralmente gli esborsi sostenuti, onde permettere al genitore onerato del pagamento postumo di avere contezza dell'accumularsi delle somme.

4. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori ed il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto ove quest'ultimo, debitamente informato a mezzo raccomandata a.r., non manifesti per iscritto, sempre a mezzo raccomandata a.r., e motivatamente il proprio dissenso entro un mese dalla ricezione della richiesta formale.
5. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.




Lu. C. Totta

6. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Le deduzioni per i figli a carico sarà effettuata, salvo accordo diverso, al 50% tra i genitori

7. Sono vietate le compensazioni tra le somme dovute per le spese e l'assegno mensile di mantenimento

Trieste, 18 maggio 2015

Il Presidente del Tribunale di Trieste
Dott. Matteo Giovanni Trotta



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trieste
Avv. Mariapia Maier

